

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Modifica della consistenza organica di alcune tabelle di personale, in vista dell'automazione e della meccanizzazione dei servizi postelegrafonici

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro di un vasto programma di ammodernamento delle strutture aziendali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sta attuando l'automazione e la meccanizzazione dei vari settori operativi (movimento postale, banco-posta, servizio telex, ecc.).

La installazione degli impianti occorrenti, che è in fase piuttosto avanzata, ha messo in rilievo il problema del reperimento del personale delle varie specializzazioni, occorrente all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti stessi.

All'esercizio si è finora fatto fronte con l'utilizzazione di personale di vari ruoli, addestrato, per i compiti di maggior rilievo, mediante corsi di specializzazione; personale, peraltro, quantitativamente non sufficiente alle esigenze dei settori interessati.

La manutenzione è stata, invece, curata dalle ditte fornitrici degli impianti: data la notevole spesa che questo fatto comporta, si appalesa necessario ed urgente provvedere in materia con la gestione diretta, mediante l'utilizzazione di personale, prevalentemente tecnico, dipendente da questa Azienda.

Al riguardo è da rilevare che le dotazioni organiche di alcune delle tabelle maggiormente interessate (tabella *B* - personale direttivo tecnico delle telecomunicazioni; tabella *C* - personale direttivo tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici; tabella *XII* - periti; tabella *XVI* - operatori tecnici) non presentano una consistenza adeguata alle sopravvenute esigenze, donde la necessità di procedere ad un ampliamento delle stesse dotazioni organiche. Stanti le note attuali contingenze nelle quali si dibatte l'economia

del Paese, allo scopo di non recare nuovi aggravii di spesa, è giocoforza comprimere, in corrispondenza del suddetto incremento tabellare, le dotazioni di altri ruoli in misura corrispondente.

Per tutto quanto precede, è stato predisposto l'annesso disegno di legge, le cui disposizioni qui di seguito sinteticamente si illustrano.

Articoli 1 e 2. — Con tali articoli si prevede un congruo aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali della tabella B (personale direttivo tecnico delle telecomunicazioni: aumento di n. 70 posti), della tabella C (personale direttivo tecnico delle costruzioni: aumento di n. 16 posti) e della tabella XII (periti: aumento di n. 250 posti), previa adeguata riduzione di posti nelle qualifiche iniziali della tabella XIX (agenti di esercizio) e della tabella XIV (operatori di esercizio).

Allo scopo di poter disporre nel più breve tempo del nuovo personale, l'articolo 2 prevede la facoltà di reclutare i periti mediante la chiamata in servizio degli idonei degli ultimi due concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

È da rilevare che gli aumenti organici previsti dal presente disegno di legge non comportano maggiori oneri per l'Amministrazione, atteso che agli aumenti stessi corrispondono adeguate riduzioni della consistenza numerica del personale di altre tabelle.

Articolo 3. — La dotazione organica della tabella XVI del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (operatori tecnici delle officine postelegrafoniche), di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, è attualmente fissata in complessivi n. 1.605 posti.

Il personale di tale tabella è utilizzato prevalentemente nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti della rete « telex »

nazionale, servizio che rappresenta una delle infrastrutture portanti del sistema operativo economico italiano ed è caratterizzato da un elevato tasso di sviluppo annuo. Infatti, da una potenzialità di impianti che alla fine del 1973 era di circa 18.000 numeri « telex » si arriverà, alla scadenza del quinquennio 1977-81, ad una potenzialità di circa 76.000 numeri, come previsto dal piano di sviluppo relativo a detto quinquennio.

Inoltre, è da tener presente che, in concomitanza con il previsto aumento della potenzialità, saranno introdotte nella rete italiana centrali automatiche a commutazione elettronica.

A fronte di tale situazione è evidente che l'organico del personale della tabella XVI, nella consistenza sopra indicata, non è più rispondente alle esigenze imprescindibili del servizio, tant'è che l'Amministrazione si sta trovando in serie difficoltà operative nel garantire la regolarità del servizio sia per quanto si riferisce alla manutenzione degli impianti sia per l'allacciamento di nuove utenze, per cui con la presente norma si prevede l'elevazione del 31 per cento del succitato organico.

Stante poi la necessità di reclutare tempestivamente almeno parte delle predette nuove unità, viene data all'Amministrazione la facoltà di assumere gli idonei del concorso a 184 posti di operatore tecnico, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, nel limite di posti che risulteranno disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge.

Si tratta ovviamente di una facoltà della quale l'Amministrazione si avvarrebbe soltanto in attesa dell'espletamento di un nuovo concorso; non appena detto concorso sarà stato espletato, si darà applicazione al disposto dell'articolo 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e successive modificazioni, che permette il reclutamento degli idonei di concorsi.

In altri termini, non prevedere la possibilità del ricorso agli idonei del vecchio concorso a 184 posti potrebbe togliere all'Amministrazione lo strumento idoneo per co-

prire i posti recati in aumento dal presente disegno di legge, atteso che quest'ultimo potrebbe essere approvato con notevole anticipo rispetto alla data di definizione del nuovo concorso.

Articolo 4. — La norma è preordinata alla istituzionalizzazione delle varie mansioni afferenti il settore dell'automazione e della meccanizzazione dei servizi postelegrafonici, nonchè alla specificazione delle tabelle — nell'ambito di quelle in cui attualmente si articolano le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva — alle quali deve appartenere il personale da applicare alle mansioni stesse.

Viene, altresì, previsto che il personale appartenente a tabelle della stessa carriera, diverse da quelle prescritte, che svolga per almeno sei mesi le mansioni predette, possa passare nella corrispondente tabella secondo le modalità di cui all'articolo 200 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 5. — La norma ha lo scopo precipuo di semplificare le procedure concorsuali per l'immissione tempestiva in impiego del personale dei ruoli dell'esercizio a copertura dei posti vacanti nelle circoscrizioni compartimentali dell'Italia settentrionale, atteso che l'espletamento dei concorsi per esami scritti e orali comporta tempi necessariamente lunghi con ripercussioni negative sull'andamento dei servizi in dette sedi, le cui esigenze richiedono, invece, la continua, sollecita integrazione degli organici con unità vive.

Si fa presente che la deroga alla vigente disposizione ha una durata di cinque anni, entro i quali si ha motivo di ritenere che il problema dei vuoti di organico possa essere risolto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Variazioni delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali di alcune tabelle del personale delle carriere direttive)

Le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali delle tabelle *B* e *C* del personale delle carriere direttive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui ai decreti interministeriali del 28 dicembre 1972 e del 18 ottobre 1974, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA B**RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
DELLE TELECOMUNICAZIONI**

<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
Direttore di sezione o equiparata Consigliere o equiparata	} 180

TABELLA C**RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
DELLE COSTRUZIONI**

<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
Direttore di sezione o equiparata Consigliere o equiparata	} 78

Art. 2.

(Variazioni delle dotazioni organiche delle tabelle XII, XIX e XIV del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

La dotazione organica della qualifica iniziale delle tabelle XII e XIX del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'arti-

colo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, è così fissata:

TABELLA XII

<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
Perito	592

TABELLA XIX

<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
Fattorino e assimilate	14.372

Entro il biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della tabella XII, di cui al precedente comma, possono essere conferiti agli idonei del concorso pubblico per esami a 63 posti di perito bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 e, esaurita la relativa graduatoria, agli idonei del concorso a 450 posti di revisore tecnico ed assimilato della tabella X del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici bandito con decreto ministeriale 23 dicembre 1974.

La tabella XIV del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA XIV

<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
Dirigente di ufficio	3.224
Capo ufficio e operatore principale di esercizio	14.527
Operatore di esercizio	15.198

Art. 3.

(Variazione della dotazione organica della tabella XVI del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

La tabella XVI del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA XVI

<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
Dirigente di officina postelegrafica	211
Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina postelegrafica	947
Operatore tecnico di officina postelegrafica	947
Totale	2.105

Entro il biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XVI di cui al precedente comma, possono essere conferiti agli idonei del concorso a 184 posti di operatore tecnico, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971.

Art. 4.

(Attribuzioni del personale delle diverse qualifiche in materia di automazione e meccanizzazione dei servizi postali e di telecomunicazioni)

Le mansioni di analista di procedure e di analista di sistema sono svolte, rispettivamente, dal personale della carriera direttiva appartenente alle tabelle A e B di cui ai decreti interministeriali del 28 dicembre 1972 e del 18 ottobre 1974.

Le mansioni di programmatore sono svolte dal personale della tabella XII dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le mansioni di operatore addetto agli impianti di automazione e di meccanizzazione e quelle di operatore addetto alla relativa manutenzione sono svolte, rispettivamente, dal personale delle tabelle XIV e XVI dell'articolo 115 del predetto decreto presidenziale.

Il personale appartenente a tabelle della medesima carriera, diverse da quelle indicate nei precedenti commi, che svolga per almeno sei mesi in via continuativa le suddette mansioni, può essere trasferito, con le modalità previste dall'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella tabella corrispondente alle mansioni svolte. Qualora nella tabella di inquadramento non esista la disponibilità del posto, per ogni unità trasferita si provvede contestualmente allo spostamento del relativo posto.

Art. 5.

(Disciplina transitoria per i concorsi svolti presso alcuni compartimenti)

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente ai concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle tabelle del personale dell'esercizio di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, che si effettuano nei compartimenti del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, le prescritte prove di esame possono essere sostituite da un colloquio.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e orali costituenti il normale programma di esami di ciascuna tabella.